



AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

# Bollettino

Settimanale

Anno XXVI - n. 1

**Publicato sul sito [www.agcm.it](http://www.agcm.it)  
1 febbraio 2016**



## SOMMARIO

<b>INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE</b>	<b>5</b>
<b>I792 - GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA</b>	
<i>Provvedimento n. 25808</i>	5
<b>I794 - ABI/SEDA</b>	
<i>Provvedimento n. 25813</i>	7
<b>PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE</b>	<b>17</b>
<b>IP246 - REGALONE DI J109-COFANETTI REGALO</b>	
<i>Provvedimento n. 25809</i>	17
<b>VARIE</b>	<b>21</b>
<b>BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2016</b>	
<i>Provvedimento n. 25811</i>	21
<b>PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2014 – 2016- AGGIORNAMENTO 2016</b>	
<i>Provvedimento n. 25820</i>	23
<b>PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016 - 2018</b>	
<i>Provvedimento n. 25821</i>	34



## INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

### **I792 - GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA**

*Provvedimento n. 25808*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 gennaio 2016;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento del Consiglio CE n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del TFUE;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 7 ottobre 2015, con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società Linde Medicair S.r.l., Medicair Italia S.r.l., Medicair Sud S.r.l., Medigas Italia S.r.l., Magaldi Life S.r.l., Sapio Life S.r.l., Eubios S.r.l., OXY Live S.r.l., Ossigas S.r.l., Respiraire S.r.l., SICO - Società Italiana Carburo Ossigeno S.p.A., Vivisol S.r.l., Vivisol Napoli S.r.l. e Vitalaire Italia S.p.A. (in seguito, "Parti") per accertare l'esistenza di violazioni dell'art. 2 della legge n. 287/90 o dell'art. 101 del TFUE;

VISTA la propria delibera del 2 dicembre 2015, con la quale è stata disposta l'estensione oggettiva del procedimento alla ulteriore attività di concertazione tra le Parti, relativa alla gara bandita da Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche (in seguito, "ASUR Marche") per l'affidamento del servizio di fornitura di ossigeno terapeutico liquido e gassoso attraverso farmacie convenzionate e attrezzature per ossigenoterapia e ventiloterapia per pazienti in terapia domiciliare, nonché alla sua evoluzione e alle successive modalità di erogazione del servizio di ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare per i pazienti residenti nella Regione Marche, posta in essere già a partire dal 2010;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTI gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria e, in particolare, *i)* la comunicazione pervenuta in data 14 dicembre 2015, con la quale le società Medicair Italia S.r.l. e Medicair Sud S.r.l. dichiarano che *"a partire dall'anno 2011 (...) il compito di rappresentare Medicair nelle Regioni del Centro Italia [e, dunque, nella Regione Marche] è stato affidato alla società Medicair Centro S.r.l."*; e *ii)* il verbale di audizione dei rappresentanti di ASUR Marche del 18 dicembre 2015, ed i relativi allegati, dai quali risulta che nell'ambito della gara bandita da ASUR Marche per l'affidamento del servizio di fornitura di ossigeno terapeutico liquido e gassoso attraverso farmacie convenzionate e attrezzature per ossigenoterapia e ventiloterapia per pazienti in terapia domiciliare, e delle attività ad essa connesse, quali indicate nel provvedimento di estensione oggettiva del 2 dicembre 2015 sopra richiamato, il Gruppo Medicair fosse rappresentato dalla società Medicair Centro S.r.l.;

CONSIDERATO che dalla suddetta documentazione emerge che in relazione alle condotte oggetto del provvedimento di estensione oggettiva deliberato in data 2 dicembre 2015, il Gruppo Medicaïr abbia partecipato attraverso la società Medicaïr Centro S.r.l.;

RITENUTO, dunque, necessario estendere soggettivamente l'istruttoria alla società Medicaïr Centro S.r.l.;

#### DELIBERA

a) di estendere il procedimento avviato in data 7 ottobre 2015, ed oggettivamente esteso in data 2 dicembre 2015, alla società Medicaïr Centro S.r.l.;

b) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Eliana Iorio;

c) la fissazione del termine di giorni trenta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio, da parte dei rappresentanti legali della società Medicaïr Centro S.r.l., ovvero di persone da essa delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Credito della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione dalle società nei cui confronti si svolge l'istruttoria, ovvero da persone da esse delegate, presso la Direzione Credito della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

**I794 - ABI/SEDA***Provvedimento n. 25813*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 gennaio 2016;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002;

VISTA la documentazione depositata da ABI il 17 dicembre 2013 con la quale è stato presentato l'Accordo *Sepa Compliant Electronic Database Aligement* (SEDA) successivamente integrata, da ultimo, il 23 settembre 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. PREMESSA**

1. Il presente procedimento ha ad oggetto l'accordo interbancario per l'offerta del servizio denominato *Sepa Compliant Electronic Database Aligement* (di seguito SEDA). La documentazione concernente l'accordo è stata presentata dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) all'Autorità il 17 dicembre 2013 e poi successivamente integrata.

Dal 2013 sono state raccolte numerose informazioni al fine di approfondire il sistema sotto meglio descritto e rilevare eventuali criticità che, durante l'implementazione dello stesso, si sono presentate sul mercato.

2. In particolare, sono state fatte richieste di informazioni ad ABI rispettivamente in data: 11 marzo 2014; 2 luglio 2014; 21 novembre 2014; 1 aprile 2015; 12 agosto 2015. L'ultima risposta alla richiesta di informazioni di ABI risale al 23 settembre 2015. Il 24 novembre 2014 sono state fatte richieste di informazioni a Unicredit; Banca Nazionale del Lavoro; Intesa San Paolo; Banca Monte Paschi di Siena; Banca Popolare di Sondrio; Banca Popolare di Milano; Banco di Sardegna; Banca di credito cooperativo di Cambiano. Il 29 settembre 2015 sono state fatte richieste di informazioni a vari soggetti beneficiari del servizio SEDA quali: A2A S.p.A.; Acquedotto Pugliese S.p.A.; Enel Energia S.p.A.; Enel servizio elettrico S.p.A.; Hera S.p.A.; Iren S.p.A. Sorgenia S.p.A. Telecom Italia S.p.A.; Tiscali Italia S.p.A.; Fastweb S.p.A. Acea S.p.A.; American Express Services Europe Limited. ABI è stata più volte sentita in audizione, in particolare il 17 dicembre 2013; 3 aprile 2014; 24 luglio 2014; 18 dicembre 2014; 20 aprile 2015 e 22 settembre 2015. Sono, inoltre, stati sentiti in audizione le associazioni Federutility (ora Utilitalia) il 20 maggio 2015, Assotelecomunicazioni (ASSTEL) il 10 giugno 2015, e la società Eni S.p.A. il 15 luglio 2015.

3. Il SEDA è un servizio opzionale aggiuntivo al Sepa Direct Debit (di seguito SEPA DD) offerto da tutte le banche aderenti all'ABI alle imprese a partire dal 14 ottobre 2013<sup>1</sup>. Attraverso l'adesione a tale servizio le imprese possono affiancare al SEPA DD – che assicura il trasferimento dei fondi dal conto del pagatore al conto dell'impresa – servizi aggiuntivi quali, ad esempio, il controllo dell'esistenza del conto corrente del debitore e della correttezza dei dati o della capienza del conto stesso (SEDA Base) e la conservazione dei mandati (SEDA Avanzato), servizi che,

---

<sup>1</sup> Cfr. Verbale audizione ABI del 17 dicembre 2013, presentazione allegata.

antecedentemente al 2 agosto 2014, erano tutti ricompresi nel sistema di pagamento denominato Rapporti Interbancari Diretti - RID.

4. Alla luce degli elementi a disposizione, l'accordo interbancario relativo al sistema SEDA potrebbe costituire un'intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'art. 101 TFUE avente ad oggetto la costituzione di un servizio aggiuntivo ad un servizio di pagamento il cui sistema di remunerazione è idoneo a determinare una restrizione concorrenziale in quanto implica l'assenza di ogni pressione concorrenziale. Tale caratteristica potrebbe determinare un aumento dei prezzi complessivi a carico delle imprese rispetto al vecchio modello RID che potrebbe essere trasferito a valle a carico dei consumatori.

## II. LA PARTE

5. L'ABI è un'associazione che lega 626 banche (di cui 166 costituite in forma di società per azioni, 1 avente natura giuridica di diritto pubblico, 411 costituite in forma di società cooperativa, 47 filiali in Italia di banche estere, 1 Ufficio di rappresentanza in Italia di banca estera); 165 intermediari finanziari (quali, ad esempio, società finanziarie, di leasing, di factoring, di intermediazione mobiliare); 13 associazioni di categoria (5 tra banche e 8 tra intermediari finanziari).

## III. RIFERIMENTI NORMATIVI

6. Nell'ambito del processo di creazione del mercato comune dei pagamenti (*Single Euro Payments Area – SEPA*) che trova nella c.d. direttiva europea sui “servizi di pagamento” (*Payments Service Directive (PSD)*) la sua cornice normativa<sup>2</sup>, è stato emanato il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento e del Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009<sup>3</sup>.

7. Il primo considerando del regolamento (UE) n. 260/2012 sancisce che «*la SEPA dovrebbe essere completata in modo da [...] creare condizioni favorevoli a una maggiore concorrenza nei servizi di pagamento e al libero sviluppo e alla rapida attuazione in tutta l'Unione delle innovazioni relative ai pagamenti. Di conseguenza, l'aumento delle economie di scala, l'accresciuta efficienza operativa e il rafforzamento della concorrenza dovrebbero tradursi in una pressione ottimizzata al ribasso sui prezzi dei servizi di pagamento elettronici in euro. Gli effetti dovrebbero essere significativi [...]. Il passaggio alla SEPA non dovrebbe pertanto essere accompagnato da aumenti complessivi dei prezzi per gli utilizzatori dei servizi di pagamento («USP»), in generale, e per i consumatori, in particolare»<sup>4</sup>.*

<sup>2</sup> Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, in GUUE del 5 dicembre 2007, L 319/1. Ulteriore passo verso la creazione e perfezionamento del mercato interno dei pagamenti è rappresentato dalla recente direttiva c.d. PSD2 (Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento del mercato interno – GUUE del 23 dicembre 2015).

<sup>3</sup> In GUUE del 30 marzo 2012, L 94/22.

<sup>4</sup> Il regolamento (UE) n. 260/2012, direttamente applicabile a livello nazionale, ha imposto una tempistica vincolante per il recepimento della direttiva PSD e dei principi SEPA. Per quel che qui interessa, il regolamento (UE) n. 260/2012 ha indicato le condizioni di attuazione della SEPA e fissato il termine per la migrazione dai sistemi di addebito nazionali (in Italia RID) al SEPA Direct Debit al 1 febbraio 2014. Questo termine è stato successivamente prorogato al 2 agosto 2014 dal regolamento (UE) n. 248/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione, in GUUE del 20 marzo 2014, L. 84/1. La proroga è inserita all'art. 1 che modifica l'art. 16 del reg. 260/2012 prevedendo che «*fino al 1° agosto 2014 i PSP possono continuare a trattare le operazioni di pagamento in euro in formati diversi da quelli richiesti per i bonifici diretti e gli addebiti diretti ai sensi del presente regolamento*».

**8.** Il Regolamento (UE) n. 260/2012 «*stabilisce le norme per le operazioni di bonifico e addebito diretto denominate in euro nell'ambito dell'Unione nei casi in cui sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, sia il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano situati nell'Unione Europea, ovvero nei casi in cui l'unico prestatore di servizi di pagamento (PSP)<sup>5</sup> interessato dall'operazione di pagamento sia situato nell'Unione Europea*» (art. 1)<sup>6</sup>.

**9.** L'art. 8 Reg. 260/2012 stabilisce che «*alle operazioni di addebito diretto non si applica alcuna MIF<sup>7</sup> né altra forma concordata di remunerazione avente oggetto o effetto equivalente*» ma non si pronuncia in merito ai prezzi per la remunerazione del servizio da applicare ai creditori/beneficiari (c.d. Utenti di Servizi di Pagamento USP) o ai soggetti pagatori.

**10.** Il divieto di MIF non si applica ai servizi opzionali aggiuntivi (Additional Optional Services - AOS) come quello oggetto del presente procedimento istruttorio. Il considerando n. 20 del Reg. 260/2012 stabilisce, infatti, che «*il divieto a norma del presente regolamento non si applica ai servizi opzionali aggiuntivi laddove essi siano chiaramente e inequivocabilmente distinti dai servizi di addebito diretto di base e laddove i PSP e gli USP [n.d.r.: Utenti Servizi di Pagamento] siano completamente liberi di offrire o di utilizzare tali servizi. Tuttavia tali servizi rimangono soggetti alle norme dell'Unione e nazionali sulla concorrenza*»<sup>8</sup>.

**11.** Sulla base del regolamento (UE) n. 260/2012, il SEPA DD è uno strumento di pagamento base il cui funzionamento è riassumibile nei seguenti passaggi:

1. il pagatore, attraverso un “mandato”, esprime il consenso e l'autorizzazione nei confronti del beneficiario e del proprio PSP (di solito l'istituto di pagamento nel quale ha in essere un rapporto di conto corrente) a consentire al beneficiario di disporre l'incasso addebitando il proprio conto di pagamento;
2. quando il beneficiario matura un credito nei confronti del pagatore (es. bolletta/fattura), emette un “ordine di pagamento” nei confronti del proprio PSP, il quale, a sua volta, gira tale ordine al PSP del pagatore;
3. Il PSP del pagatore dispone l'accredito delle somme dovute sul conto del beneficiario presso il PSP del beneficiario.

**12.** Con delibera n. 85/2013 del febbraio 2013 la Banca d'Italia ha emanato il provvedimento recante istruzioni applicative del regolamento (UE) n. 260/2012 prevedendo, per quel che qui interessa, che «*i prestatori di servizi di pagamento, anche attraverso le loro rappresentanze*

<sup>5</sup> Il “PSP” è un Prestatore di Servizi di Pagamento a ciò abilitato ai sensi delle regole comunitarie e nazionali.

<sup>6</sup> L'art. 1 del regolamento (UE) n. 260/2012 stabilisce che «*qualora gli schemi di pagamento siano basati su operazioni di pagamento mediante bonifico o addebito diretto, ma presentino caratteristiche o servizi opzionali aggiuntivi, il presente regolamento si applica unicamente alle operazioni di bonifico o di addebito diretto sottostanti*».

<sup>7</sup> La MIF è definita dall'art. 2 del regolamento (UE) n. 260/2012 «*una commissione interbancaria multilaterale oggetto di un accordo tra più di due PSP*». La commissione interbancaria, definita sempre dal citato articolo, per quel che qui rileva è «*una commissione pagata tra il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario per le operazioni di addebito diretto*».

<sup>8</sup> Si noti che il divieto di MIF non si applica, altresì, alle c.d. operazioni R alle quali può essere applicata una MIF nel rispetto di particolari condizioni: Un'operazione “R” è «*un'operazione di pagamento che non può essere debitamente eseguita da un PSP o che dà luogo a un trattamento di eccezione, tra l'altro a causa di una mancanza di fondi, di una disposizione di incasso richiamata, di un importo o di una data errati, di una mancanza di mandato o di un conto errato o chiuso*» (art. 2 regolamento (UE) n. 260/2012). La lettera R sta per Rifiuto (*reject*), revoca (*refusal*), storno (*return*) riaccredito (*reversal*) disposizione di incasso richiamata (*revocation*) o richiesta di cancellazione (*request for cancellation*). Cfr. considerando 20 del regolamento (UE) n. 260/2012. Le condizioni sono indicate nell'art. 8 del regolamento (UE) n. 260/2012: a) l'accordo mira a un'attribuzione efficiente dei costi al PSP o alla persona fisica o giuridica che si avvale del servizio (Utente Servizio Pagamento USP) che ha causato l'operazione R; b) le commissioni sono basate rigorosamente sui costi; il livello delle commissioni non supera i costi effettivi del trattamento delle operazioni R sostenuti dal PSP relativamente più efficiente; c) l'applicazione delle commissioni conformemente alle lettere a), b) e c) impedisce al PSP di imporre ai rispettivi USP commissioni aggiuntive relative ai costi coperti da dette commissioni interbancarie; d) non esiste un'alternativa pratica ed economicamente percorribile all'accordo che consenta un trattamento di pari o superiore efficienza delle operazioni R a costi uguali o inferiori per i consumatori.

*associative, in collaborazione con le rappresentanze associative degli utilizzatori di servizi di pagamento, definiscono e rendono disponibili servizi opzionali aggiuntivi in grado di garantire che i livelli di servizio dei bonifici e degli addebiti diretti previsti dal Regolamento 260/2012 siano almeno pari a quello dei corrispondenti servizi nazionali»<sup>9</sup> (art. 8).*

#### **IV. IL PREESISTENTE SERVIZIO RID**

**13.** Prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 260/2012, in Italia lo strumento di pagamento che consentiva l'addebito diretto delle somme dovute dal soggetto pagatore sulla base di un mandato conferito al proprio istituto di pagamento era il c.d. RID (Rapporti Interbancari Diretti) anche noto come "domiciliazione bancaria". Gli istituti di credito, attraverso il RID, offrivano contestualmente un servizio di pagamento e un servizio informativo. Il servizio di pagamento prevedeva che la banca del creditore (assuntrice), tramite procedura elettronica, inoltrasse le disposizioni ricevute dal proprio cliente alla banca domiciliataria (banca del debitore), che addebitava il conto corrente del debitore, sulla base di un'autorizzazione permanente conferita dal debitore alla propria banca. Il servizio informativo, invece, era denominato Allineamento Elettronico Archivi (AEA) e prevedeva che la banca del debitore acquisisse il mandato da quest'ultimo, controllasse la correttezza delle informazioni fornite, inserisse queste informazioni in un database dedicato per procedere all'addebito delle disposizioni RID di volta in volta inviate e dopo l'accertamento della predetta concordanza con i dati registrati. Solo ad esito positivo del processo di allineamento l'operazione RID veniva eseguita con conseguente addebito.

**14.** Diversamente dal RID, il nuovo servizio SEPA DD non presenta alcuna componente informativa e costituisce un servizio di pagamento puro.

**15.** Il sistema di remunerazione del RID prevedeva la presenza di una MIF fissata, a livello associativo, dall'ABI e che, attraverso un pagamento interbancario, veniva versata dalla banca del creditore/beneficiario alla banca del debitore/pagatore. La banca del creditore/beneficiario applicava poi al proprio cliente (il beneficiario) una commissione per ogni RID accreditato. Tale commissione incorporava il valore della MIF e un'ulteriore commissione stabilita dalla banca per remunerare i servizi resi.

**16.** L'Autorità ha analizzato il sistema sopra descritto nel caso I725 - *Accordi interbancari "RIBA-RID-Bancomat"*, chiuso con provvedimento di accettazione impegni del 30 settembre 2010.

#### **V. IL SERVIZIO OPZIONALE AGGIUNTIVO (AOS) SEDA OGGETTO DI INDAGINE**

##### ***V.1 Caratteristiche generali***

**17.** Come si è visto, il servizio RID associava una componente di incasso con una parte aggiuntiva denominata Allineamento Elettronico Archivi (AEA) che aveva lo scopo di fornire al PSP del creditore una serie di informazioni sul conto corrente del soggetto pagatore. Il servizio RID prevedeva, inoltre, che il PSP del pagatore potesse ricevere e conservare i mandati a lui rilasciati dal pagatore stesso. Il servizio SEPA DD, invece, è un puro servizio di pagamento che non contempla le possibilità sopra evidenziate.

**18.** In tale contesto, la Banca d'Italia ha previsto che i PSP rendano disponibili, anche attraverso le loro rappresentanze associative, «servizi opzionali aggiuntivi in grado di garantire che i livelli di

---

<sup>9</sup> È stato altresì previsto che «la conservazione dei mandati conferiti dal pagatore nell'ambito di un servizio di addebito diretto da parte del beneficiario o di un terzo non costituisce servizio di pagamento e non è attività riservata a prestatori di servizi di pagamento» (art. 6) lasciando quindi aperta la possibilità a soggetti diversi dai PSP di offrire il servizio di conservazione dei mandati.

*servizio dei bonifici e degli addebiti diretti previsti dal Regolamento 260/2012 siano almeno pari a quello dei corrispondenti servizi nazionali»<sup>10</sup> (art. 8).*

**19.** La creazione del servizio SEDA è stata prevista nella circolare ABI serie tecnica n. 14 del 10 giugno 2013, nella quale è specificato che *«il servizio SEDA, replicando – e per certi versi integrando e migliorando – le funzionalità della procedura nazionale AEA, consente ai beneficiari di inviare e ricevere le informazioni relative all'autorizzazione all'addebito sottoscritte dal Pagatore, attraverso un colloquio telematico con il proprio Prestatore di servizi di pagamento (cosiddetto "PSP di allineamento") il quale, a sua volta, colloquia con i PSP dei Pagatori»<sup>11</sup>.*

**20.** Il servizio prevede che il PSP del beneficiario (PSP di allineamento) sottoscriva il contratto di adesione con il beneficiario stesso (l'impresa che utilizza il SEPA DD per ricevere i pagamenti delle proprie fatture) e svolga una serie di attività quali la gestione del contratto SEDA e la trasmissione, per conto del beneficiario, della messaggistica SEDA proveniente e/o destinata a tutti i PSP dei pagatori presso i quali sono domiciliati i mandati SEDA.

**21.** Il PSP del pagatore, invece, è quello presso il quale sono domiciliati i mandati. Il PSP del pagatore svolge la gran parte delle attività previste dal SEDA quali la ricezione e trasmissione della messaggistica SEDA da e per i beneficiari, il controllo di coerenza tra le informazioni presenti nelle richieste di addebito SEPA e quelle presenti nel mandato, il controllo dell'addebitabilità dei conti etc.<sup>12</sup>. Nel modulo Avanzato è previsto anche che il PSP del pagatore acquisisca e conservi i mandati.

**22.** Il servizio SEDA si qualifica, perciò, come un servizio accessorio e eventuale offerto dal sistema bancario ai beneficiari/creditori i quali, per sostituire il precedente servizio di pagamento RID, possono scegliere tra le seguenti alternative:

- l'addebito diretto SEPA DD, ovvero il servizio *standard*, con il quale il debitore conferisce al creditore mandato per l'incasso sul conto corrente. Questo servizio è un servizio di base e si differenzia dal precedente RID perché non presenta la componente informativa e la gestione del mandato (acquisizione e conservazione) presso il PSP del pagatore;

- il SEPA DD in abbinamento al SEDA di base, ovvero il servizio con il quale il creditore, attraverso il proprio PSP, chiede alla banca del debitore anche la componente di allineamento (ovvero la verifica della correttezza dei dati e le comunicazioni conseguenti). Questo servizio, che presenta anche la componente informativa, si differenzia dal RID in quanto non contempla la gestione del mandato presso il PSP del pagatore;

- il SEPA DD abbinato al SEDA avanzato, che prevede oltre all'allineamento elettronico archivi anche la gestione del mandato. Questo servizio può ritenersi pienamente sostitutivo del precedente servizio RID.

<sup>10</sup> Cfr. il già citato art. 8 provv. Banca d'Italia 85/2013.

<sup>11</sup> Cfr. circolare ABI 14/2013, p. 1 e 2.

<sup>12</sup> Il dettaglio delle attività che devono svolgere il PSP del pagatore e il PSP di allineamento (del beneficiario) è previsto nell'allegato 1 alla circolare serie tecnica n. 14 del 10 giugno 2013. In particolare, quando un beneficiario chiede di attivare una domiciliazione di un nuovo mandato, tramite il proprio PSP di allineamento trasmette il fax simile di mandato conferitogli dal proprio cliente al PSP di quest'ultimo il quale effettua una serie di verifiche: a) che il mandato non sia già presente e attivo in archivio; b) che l'IBAN indicato dal Pagatore individui un conto attivo e addebitabile tramite Sepa DD; c) che il sottoscrittore del mandato abbia la facoltà di operare sul conto di addebito, d) che il codice del beneficiario (creditor identifier) risulti censito all'interno dell'anagrafica dei beneficiari aderenti a SEDA. In caso di esito positivo dei controlli effettuati, il PSP del pagatore attiva la domiciliazione. Il PSP del pagatore interviene, con verifiche simili a quelle appena descritte, anche in caso di richiesta di modifica dei dati del mandato ad iniziativa del beneficiario; comunicazione della revoca del mandato ad iniziativa del beneficiario; segnalazioni di modifica del mandato ad iniziativa del PSP del pagatore (ad esempio la modifica delle coordinate bancarie relative al pagatore all'interno del PSP); segnalazioni di revoca del mandato ad iniziativa del PSP del Pagatore. In caso di adesione al modulo avanzato, inoltre, il PSP del pagatore comunica al beneficiario, sempre per il tramite del PSP di allineamento, le nuove domiciliazioni acquisite per conto del beneficiario aderente al modulo avanzato.

**23.** I PSP sono obbligati ad offrire il servizio SEPA DD, per effetto del regolamento (UE) n. 260/2012. I PSP aderenti ad ABI, inoltre, sono obbligati ad offrire anche il servizio SEDA di base, in base al paragrafo IV, lettera a) della circolare ABI serie tecnica 14 del 10 giugno 2013. Alla data del 1° luglio 2015 aderivano al SEDA un totale di 591 Prestatori di Servizi di Pagamento, di cui 17 aderenti al modulo base e 574 al modulo avanzato, rappresentanti il 96% circa del potenziale aderenti, inteso come il totale dei PSP partecipanti allo schema base di addebito diretto europeo che operano in Italia<sup>13</sup>.

**24.** Per quanto riguarda le aziende clienti, al 3 luglio 2015 il numero di aderenti era pari a 2.358 di cui 963 aderenti al modulo base e 1.395 al modulo avanzato<sup>14</sup>.

## ***V.2 Il sistema di remunerazione***

**25.** ABI ha strutturato un sistema di remunerazione del servizio SEDA interamente bilaterale, ovvero senza alcuna definizione di MIF, che prevede che il creditore remunererà direttamente la banca del debitore sulla base di prezzi massimi stabiliti da ogni banca e pubblicati sul sito internet [www.sepaitalia.eu](http://www.sepaitalia.eu).

**26.** Un soggetto che beneficia del servizio SEDA pagherà, perciò, due commissioni. La prima, sempre presente, al proprio PSP, denominata “commissione di incasso”, che remunera esclusivamente il servizio di pagamento SEPA DD. L'altra, eventuale, in quanto correlata all'adesione al SEDA, al PSP del soggetto pagatore. Tale commissione, in assenza di contrattazione bilaterale tra il creditore e il PSP del pagatore, corrisponde a quella massima fissata unilateralmente dal PSP del pagatore e pubblicata sul sito internet [www.sepaitalia.eu](http://www.sepaitalia.eu).

**27.** Il modello di remunerazione del SEDA è, quindi, radicalmente differente rispetto a quello del RID. Quest'ultimo servizio, infatti, come si è visto, prevedeva un rapporto diretto tra creditore/beneficiario e propria banca con il pagamento di una commissione per singolo RID riscosso.

**28.** Il nuovo modello SEDA prevede, invece, un meccanismo strutturato su due rapporti contrattuali: *a)* beneficiario – PSP del beneficiario e *b)* beneficiario – PSP del pagatore. Il beneficiario pagherà una commissione di incasso al proprio PSP (che remunera esclusivamente il servizio SEPA DD e potrebbe anche remunerare il SEDA), e una commissione al PSP del pagatore (che remunera il SEDA). Con specifico riferimento alle commissioni SEDA che, secondo quanto previsto nell'architettura definita dall'ABI, il beneficiario/creditore (che può scegliere solo il proprio PSP) è tenuto a corrispondere al PSP del pagatore/debitore (che invece è scelto dal pagatore, sulla base di altre e differenti variabili economiche – ad esempio costi di tenuta e movimentazione del conto corrente), si evidenziano le seguenti caratteristiche:

*a)* la commissione viene pagata trimestralmente moltiplicando l'ammontare della commissione per il numero di mandati attivi, ovvero indipendentemente dal fatto che nello stesso trimestre siano state eseguite richieste di addebito<sup>15</sup>;

<sup>13</sup> Cfr. Risposta a richiesta di informazioni di ABI del 23 settembre 2015, p. 1.

<sup>14</sup> Cfr. Risposta a richiesta di informazioni di ABI del 23 settembre 2015, p. 2.

<sup>15</sup> Sul punto cfr. circolare ABI serie tecnica n. 6 del 31 marzo 2015, pp.1 e 2, allegata al verbale di audizione del 20 aprile 2015, che prevede che «*Il corrispettivo, applicato su base trimestrale dai PSP dei Pagatori a ciascun Beneficiario aderente al servizio, viene calcolato applicando il prezzo previsto (quello massimo indicato in “Tabella” o l'eventuale prezzo più favorevole concordato in deroga) per il numero dei mandati gestiti tramite il servizio SEDA che sono risultati attivi per almeno un giorno nel trimestre di riferimento (indipendentemente dal fatto che nel trimestre stesso siano state eseguite richieste di addebito a valere del mandato medesimo)[...] si considerano attivi in SEDA i mandati riferiti ai Beneficiari aderenti al servizio che siano stati sottoscritti in conformità agli schemi SEPA Direct Debit come pure quelli che, seppur sottoscritti secondo lo schema nazionale (deleghe RID), siano stati migrati agli schemi SEPA in conformità con quanto previsto dalla circolare ABI di Serie Tecnica n. 10 del 23 aprile 2013 [...] Non si considerano attivi i mandati per i quali:*

- b) in mancanza di accordo bilaterale tra beneficiario/creditore e PSP del pagatore circa l'ammontare della commissione, questa è pari alla commissione massima definita dal PSP del pagatore/debitore e pubblicata sul sito [www.sepaitalia.eu](http://www.sepaitalia.eu);
- c) le commissioni pubblicate sul sito hanno validità semestrale e i cambiamenti devono essere comunicati all'ABI due mesi prima dell'entrata in vigore della nuova tabella prezzi;
- d) la commissione varia a seconda che il mandato di pagamento sia conservato dal beneficiario/creditore stesso (SEDA Base) o dal PSP del pagatore/debitore (SEPA Avanzato);
- e) la commissione non comprende le commissioni per le c.d. operazioni R, da versare a parte.

**29.** La circolare ABI n. 14/2013 prevede anche che *«il corrispettivo eventualmente applicato dal PSP d'allineamento ai Beneficiari sarà direttamente contrattualizzato tra gli interessati non necessariamente nell'ambito del contratto per la gestione del servizio SEDA»*<sup>16</sup>.

**30.** Deve precisarsi che, allo stato, per effetto dell'asestamento del sistema, si sono verificati periodi di interruzione della rendicontazione dei pagamenti. In particolare ABI ha da ultimo comunicato che, per effetto del cambiamento di regime fiscale applicato al servizio SEDA, *«le attività di rendicontazione e addebito dei corrispettivi SEDA, attualmente sospese, saranno riprese a partire da gennaio 2016. Precisamente, a gennaio del 2016, i PSP invieranno i messaggi di rendicontazione, le disposizioni di addebito SEPA e le fatture riferiti al 2°, al 3° e al 4° trimestre 2015»*<sup>17</sup>.

**31.** Nonostante la sopra descritta attuale mancanza di regolarità nell'applicazione dei prezzi SEDA, alla luce delle interruzioni nelle rendicontazioni, dalle informazioni fornite dai principali utenti del servizio SEDA, ovvero le grandi imprese fatturatrici, risulta che, ad una prima stima, il passaggio dal RID al SEDA abbia comportato un significativo aumento delle commissioni complessivamente pagate. In particolare, alcune imprese e associazioni di imprese hanno evidenziato aumenti variabili per un minimo del 30% fino ad arrivare all'80%.

## VI. VALUTAZIONI

### VI.1 Il mercato rilevante

**32.** L'accordo oggetto del presente procedimento riguarda il settore dei servizi di pagamento, con particolare riferimento al servizio Sepa DD. In particolare, come si è visto, l'accordo interessa un servizio accessorio opzionale al SEPA DD denominato SEDA che ha ad oggetto *i) la fornitura di informazioni complementari utili per il miglior funzionamento del SEPA DD (esistenza del conto corrente di addebito, capienza dello stesso etc.) e ii) la conservazione dei mandati (SEDA Avanzato).*

**33.** Il SEDA è un servizio opzionale nazionale che viene offerto in abbinamento al SEPA DD, e ha ragione di esistere solo in relazione al SEPA DD. Antecedentemente all'entrata in vigore del Reg. 260/2012 il servizio era inglobato nel servizio di pagamento RID e, nei precedenti dell'Autorità, il mercato rilevante era stato ritenuto coincidente con quello del servizio RID stesso<sup>18</sup>.

---

- Il PSP del Pagatore ha segnalato o ricevuto una revoca [...] e quelli per i quali il PSP del pagatore non abbia ricevuto per un periodo superiore a 36 mesi alcuna richiesta di addebito;

- Il PSP del Pagatore ha ricevuto [...] un messaggio di comunicazione della revoca del mandato ad iniziativa del Beneficiario». È altresì previsto che *«il pagamento dei corrispettivi SEDA viene eseguito mediante una disposizione SEPA Direct Debit Core inviata d'iniziativa del PSP del Pagatore al PSP del beneficiario, con un importo pari al rendiconto previsionale che era stato precedentemente inviato al beneficiario».*

<sup>16</sup> Cfr. circolare ABI serie tecnica n. 14 del 10 giugno 2013, paragrafo 3, p. 4.

<sup>17</sup> Cfr. Risposta a richiesta di informazioni di ABI del 23 settembre 2015, p. 4.

<sup>18</sup> Cfr. il già citato caso I725 *Accordi interbancari "RIBA-RID-Bancomat"*.

**34.** Deve sul punto osservarsi che, per consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato<sup>19</sup>, nella valutazione di un'intesa, l'individuazione del mercato è tesa alla delimitazione dell'ambito nel quale la stessa può restringere o falsare le dinamiche concorrenziali. Nel presente caso il mercato rilevante sembra coincidere con quello dei servizi accessori al servizio SEPA DD – allo stato esclusivamente il SEDA – ma non si esclude che l'oggetto dell'intesa possa essere più ampio e esteso anche al servizio di pagamento SEPA DD.

**35.** Dal punto di vista geografico, l'accordo oggetto del presente procedimento riguarda servizi offerti su tutto il territorio italiano dalla totalità delle banche attive in Italia. L'accordo è fissato in modo centralizzato e uniforme per tutto il territorio nazionale dall'ABI. Ai fini della valutazione, pertanto, il mercato geografico rilevante ha dimensione nazionale.

#### ***VI.2 Le condotte contestate***

**36.** Dagli elementi raccolti durante l'attività preistruttoria svolta è emerso che l'accordo interbancario per l'offerta del servizio SEDA, così come definito dall'ABI nella circolare serie tecnica n. 14 del 10 giugno 2013 e offerto dalle banche agli operatori del mercato a partire dal 14 ottobre 2013, con particolare riferimento al sistema di remunerazione ivi delineato, potrebbe costituire un'intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'art. 101 TFUE.

L'ABI, infatti, ha definito, a livello associativo, condizioni di transazione che si sostanziano in un sistema di remunerazione del servizio in cui la determinazione del prezzo da parte del PSP del pagatore è slegata da ogni pressione concorrenziale e perciò idonea a determinare un sensibile aumento dei prezzi.

**37.** Con riferimento al profilo soggettivo, l'ABI, attraverso la circolare ABI serie tecnica n. 14 del 10 giugno 2013, ha introdotto il servizio SEDA prevedendo: *i)* le caratteristiche; *ii)* lo schema contrattuale e il sistema di remunerazione e *iii)* l'obbligo di adesione (per il modello Base) da parte di tutti i PSP aderenti ad ABI, *iv)* la designazione dell'ABI quale gestore del SEDA.

**38.** In linea con i precedenti dell'Autorità<sup>20</sup> e della Commissione<sup>21</sup> in tema di fissazione di regole a livello centralizzato su servizi di pagamento, si ritiene che anche nella presente ipotesi la fattispecie possa costituire un'intesa restrittiva della concorrenza *sub specie* di delibera di associazione di imprese in quanto l'ABI, nell'adottare la circolare serie tecnica n. 14 del 10 giugno 2013 ha agito - come forma istituzionalizzata di coordinamento del comportamento delle banche - esattamente al fine di coordinare gli operatori bancari fissando le regole del SEDA e sovrintendendo alla loro applicazione.

**39.** Sotto il profilo oggettivo, il comportamento in questione, consiste nell'elaborazione di un servizio aggiuntivo al SEPA DD, destinato ad essere applicato in modo generalizzato dagli operatori bancari, che, per le sue caratteristiche di funzionamento e remunerazione, è idoneo a restringere la concorrenza e potrebbe costituire perciò un'intesa restrittiva ai sensi dell'art. 101 TFUE.

**40.** Oggetto dell'accordo è, infatti, la definizione di un sistema di *pricing* per la corresponsione delle commissioni SEDA che, generando il *lock-in* del beneficiario del servizio che paga la corrispondente commissione, inibisce le normali spinte concorrenziali, non consentendo a chi deve pagare la commissione per il servizio di scegliere il PSP a cui pagarlo sulla base del (minore)

<sup>19</sup> Sul punto cfr. tra le tante Consiglio di Stato, sezione IV, sent. n. 127/06 del 10 marzo 2006, in relazione al caso Telecom Italia S.p.A. A351, più di recente Consiglio di Stato, 13 giugno 2014, n. 3032, nel caso I731- *Gare campane*.

<sup>20</sup> Cfr. da ultimo i casi I725 *Accordi Interbancari "Riba – Rid – Bancomat"*; I720, *Carte di Credito*, provv. 21768 del 3 novembre 2010, cit..

<sup>21</sup> Cfr. casi *Mastercard* e in particolare la sentenza della Corte di Giustizia 11 settembre 2014, causa C-382/12P, punti 62 e ss..

livello delle commissioni applicate. La conseguente assenza di pressione concorrenziale è idonea a determinare la fissazione di prezzi a livelli non competitivi grazie all'annullamento dei meccanismi che regolano la fissazione dei prezzi sulla base dell'incontro tra domanda e offerta. Dalle informazioni fornite dalle imprese più direttamente interessate risulterebbe peraltro che, già nei primi mesi di applicazione, tali criticità abbiano condotto ad un significativo aumento complessivo delle commissioni versate dalle imprese alle banche<sup>22</sup>.

**41.** Alla luce degli elementi sopra delineati, si ritiene che il sistema di remunerazione contenuto nell'accordo interbancario per l'offerta del servizio SEDA possa costituire un'intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'art. 101 TFUE in quanto idonea a pregiudicare il commercio tra Stati Membri e avente per oggetto e/o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza all'interno del mercato.

### ***VI.3 L'applicabilità del diritto comunitario***

**42.** La sussistenza del pregiudizio al commercio fra Stati membri dipende da un complesso di fattori (da valutare singolarmente e nei loro effetti cumulativi) che, tra l'altro, includono: la natura degli accordi, la natura dei prodotti o servizi e la posizione delle imprese interessate<sup>23</sup>.

**43.** Secondo il costante orientamento della giurisprudenza comunitaria, inoltre, è suscettibile di pregiudicare gli scambi intracomunitari l'intesa che, sulla base di una serie di elementi oggettivi di diritto e di fatto, possa esercitare un'influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulle correnti di scambio tra Stati membri, in una misura che potrebbe nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico<sup>24</sup>.

**44.** In particolare, l'accordo interbancario sopra descritto relativo al servizio SEDA, investe l'intero territorio italiano e interessa la totalità delle banche che prestano in Italia servizi bancari alla clientela *retail* e *business*.

**45.** In aggiunta, con riferimento alla natura del servizio in questione si deve osservare che, a seguito dell'introduzione dell'Euro e della entrata in vigore della direttiva PSD e del regolamento (UE) n. 260/2012, il processo di integrazione europea nel campo dei servizi di pagamento ha avuto un notevole sviluppo ed è uno degli obiettivi fondamentali del mercato unico.

**46.** Tanto la natura di tale accordo, quanto i servizi coinvolti, nonché la rilevanza (per numero e dimensione) delle banche e delle imprese aderenti all'accordo SEDA, conducono a ravvisare un pregiudizio al commercio a livello comunitario.

RITENUTO che, per quanto esposto, l'intesa in esame sia idonea a pregiudicare sensibilmente, in via attuale e potenziale, il commercio fra Stati membri;

RITENUTO altresì che, per quanto esposto, la condotta sopra descritta, relativa alla creazione e attuazione, da parte dell'ABI, del servizio SEDA, con particolare riferimento al sistema di remunerazione ivi previsto, è suscettibile di configurare un'intesa in violazione dell'articolo 101 TFUE;

---

<sup>22</sup> Cfr. ad esempio le dichiarazioni rese in audizione da Federutility (ora Utilitalia) il 20 maggio 2015, e Assotelecomunicazioni (ASSTEL) il 10 giugno 2015.

<sup>23</sup> Cfr. la Comunicazione della Commissione europea sulla nozione del pregiudizio al commercio fra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 Trattato CE (Comunicazione 2004/C 101/07, in GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004).

<sup>24</sup> Cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 2005, *Remia BV ed altri c. Commissione delle Comunità europee*, C-42/84.

## DELIBERA

- a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti dell'Associazione Bancaria Italiana - ABI, per accertare l'esistenza di una violazione dell'articolo 101 TFUE;
- b) la fissazione del termine di giorni 60 decorrente dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, o di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione "Credito" della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Valentina Depau;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione "Credito" della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché da persona da essi delegata;
- e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 marzo 2017.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

## PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

### IP246 - REGALONE DI J109-COFANETTI REGALO

*Provvedimento n. 25809*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 gennaio 2016;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO in particolare l'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'art. 19 del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*", adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione del 25 marzo 2015, con la quale è stata avviata un'istruttoria nei confronti di J09 S.r.l. e Move Group S.r.l. (già Move Group S.p.A.), per accertare l'eventuale esistenza di una pratica scorretta, ex articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo;

VISTO il proprio provvedimento del n. 25604 del 5 agosto 2015, con il quale è stato deliberato di chiudere il procedimento n. PS10001 senza accertare l'infrazione, rendendo obbligatori gli impegni proposti da J09 S.r.l. e Move Group S.r.l., ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 7, del *Codice del Consumo*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

#### I. IL PROCEDIMENTO SVOLTO

1. In data 9 aprile 2015 è stato comunicato alle società J09 S.r.l. (di seguito J09) e Move Group S.r.l. (di seguito Move Group), operanti nel settore dei c.d. "doni esperenziali", mediante l'ideazione, produzione e commercializzazione di "cofanetti regalo", inerenti a viaggi, esperienze di relax e svago, l'avvio del procedimento istruttorio PS10001, riguardante due presunte pratiche commerciali scorrette, consistenti, da un lato, nella diffusione, attraverso i siti internet [www.regalone.it](http://www.regalone.it) e [www.movebox.eu](http://www.movebox.eu), e i cofanetti regalo "RegalOne" e "Movebox", di informazioni presuntivamente ingannevoli o comunque omissive in ordine a diversi elementi essenziali quali le caratteristiche del servizio, la disponibilità, le informazioni sulle garanzie post vendita, la composizione, i termini per l'esercizio del diritto di recesso, le condizioni di fruibilità della prestazione, ivi compreso il profilo della durata di validità del cofanetto regalo; dall'altro, nell'ostacolare l'esercizio di diritti contrattuali, quali il diritto di recesso e di rimborso, mediante

un atteggiamento dilatorio del *call center* o comunque attraverso inefficienze del servizio assistenza clienti.

2. In sede di avvio del procedimento è stato ipotizzato, quindi, che le condotte delle società J09 e Move Group fossero suscettibili di integrare una violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria agli obblighi di diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio, potendolo indurre in errore con riguardo alle caratteristiche e al prezzo dei servizi offerti, agli obblighi a carico dei professionisti e dei rispettivi partner commerciali, nonché ai diritti dei titolari degli assegni regalo, fornendo in modo del tutto inadeguato, o addirittura omettendo, informazioni rilevanti ai fini dell'assunzione di una decisione commerciale consapevole; nonché una violazione degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a determinare un indebito condizionamento e ad alterare la libertà di comportamento economico del consumatore medio mediante condotte dilatorie del *call center*, frapponendo ostacoli onerosi e sproporzionati all'esercizio da parte dei consumatori dei loro diritti contrattuali ed infine una possibile violazione dell'art. 52 del Codice del Consumo in relazione all'indicazione del termine per l'esercizio del diritto di ripensamento.

## II. IL PROVVEDIMENTO N. 25604 DEL 5 AGOSTO 2015

3. Con provvedimento n. 25604 del 5 agosto 2015, l'Autorità accettava e rendeva vincolanti gli impegni presentati da Move Group e J09, definendo il procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione, ai sensi dell'art. 27, comma 7 del Codice del Consumo.

4. In particolare, gli impegni resi vincolanti dall'Autorità erano diretti, in sintesi, a:

- i). pubblicare sul sito aziendale di Move Group il testo degli impegni, in un'apposita sezione accessibile dalla Home Page, per un periodo di sei mesi dall'accettazione degli impegni medesimi;
- ii). rendere più facilmente fruibili da parte del consumatore le informazioni presenti nei cofanetti con riguardo al regime di riparto delle responsabilità tra Move Group ed i *Partners* commerciali;
- iii). attuare sempre più ampi e mirati controlli sulle strutture affiliate attraverso contatti diretti e/o *mystery call* e/o *mystery email* o chiedendo direttamente riscontro ai consumatori;
- iv). rendere più efficiente il servizio di assistenza clienti telefonico che presta anche l'attività di ausilio nella prenotazione dei servizi, rendendolo gratuito, ampliando l'orario di funzionamento del servizio, aumentando il personale dedicato a tale servizio e curandone periodicamente la formazione;
- v). mantenere attivo e migliorare, sotto il profilo della tempistica, il servizio di sostituzione gratuita dei cofanetti RegalOne con i cofanetti Movebox, fino a quando i primi, ancora in circolazione, siano giunti a scadenza. I professionisti si impegnano, inoltre, ad assicurare il rimborso del corrispettivo versato per il cofanetto, nel caso in cui il consumatore non abbia potuto utilizzare il voucher "*per causa a lui non imputabile per mancata accettazione da parte delle strutture*" affiliate.

5. Con il citato provvedimento del 5 agosto 2015 è stato stabilito che le società J09 e Move Group avrebbero informato l'Autorità, entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso, in merito alle modalità di attuazione degli impegni resi obbligatori con l'indicato provvedimento, presentando una relazione al riguardo.

## III. L'ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI DA PARTE DI MOVE GROUP E J09

6. Con nota del 1° ottobre 2015, prot. n. 58652, i professionisti hanno dato conto della parziale ottemperanza agli impegni assunti.

7. In data 19 novembre 2015, è pervenuta una nota a firma del Commissario liquidatore Dott. Antonio Luciano, per conto della Move Group S.r.l. in liquidazione, in cui si dava conto che la società è stata posta in liquidazione a seguito della delibera di scioglimento adottata dai Soci nelle assemblee del 26 ottobre e del 3 novembre 2015 e, per l'effetto, l'attività di impresa di Move Group e di J09 è stata sospesa, il sito internet del professionista oscurato e i cofanetti Move Box ritirati.

8. Nelle more della definizione del procedimento e, in particolare, successivamente alla cessazione dell'attività, sono pervenute numerose segnalazioni di consumatori che lamentano l'impossibilità di fruire degli assegni regalo, la mancata ricezione dei cofanetti acquistati, la difficoltà di contattare il *call center*, e il mancato rimborso dei cofanetti RegalOne.

9. Alla luce degli elementi sopra descritti e tenuto conto che il professionista non risulta aver dato attuazione agli impegni assunti e resi vincolanti con il provvedimento n. 25604, ricorrono i presupposti per contestare, ai sensi dell'articolo 27, comma 12 del Codice del Consumo, l'inottemperanza ai suddetti impegni, nell'ambito di un procedimento diretto all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro.

RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell'Autorità n. 25604 del 5 agosto 2015, ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo;

#### DELIBERA

a) di contestare a J09 S.r.l. e Move Group S.r.l. la violazione di cui all'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver attuato gli impegni resi obbligatori dall'Autorità con il provvedimento n. 25604 del 5 agosto 2015;

b) l'avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo;

c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Silvia Vitelli;

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione C, della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore, dell'Autorità, dai legali rappresentanti dei professionisti, ovvero da persone da esse delegate;

e) che entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

## VARIE

### **BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2016**

*Provvedimento n. 25811*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 dicembre 2015;

VISTO il comma 7 dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità pubblicato nell'Edizione Speciale del Bollettino - supplemento al n. 40/2015 del 9 novembre 2015, e in particolare l'art. 17;

VISTO il comma 1 dell'articolo 5-bis, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, che ha aggiunto il comma 7-ter all'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 25293 del 28 gennaio 2015 che ha fissato il contributo per l'anno 2015 previsto dal comma 7-ter all'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale alla data della medesima delibera, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro;

VISTO quanto disposto dall'art. 1, comma 321, della legge n. 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2014);

VISTO il progetto di bilancio di previsione 2016 e programmatico 2016-2018 redatto dalla Direzione Generale Amministrazione – Direzione Bilancio e Ragioneria e presentato dal Segretario Generale;

VISTO il parere del Collegio dei revisori dei conti di cui al verbale n. 176 del 24 novembre 2015;

### **DELIBERA**

1. di approvare il bilancio di previsione per l'anno 2016 e il bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 nella versione allegata facente parte integrante della presente delibera;

2. di pubblicare la presente delibera e lo schema del bilancio di previsione per l'anno 2016 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale dell'Autorità.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2014 – 2016-  
AGGIORNAMENTO 2016***Provvedimento n. 25820*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 gennaio 2016;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”;

VISTO il proprio *Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni*, adottato con delibera n. 24518 del 16 luglio 2013 e 12 agosto 2013, come successivamente modificato, nonché la delibera n. 24767 del 29 gennaio 2014, recante la *Disciplina dei periodi di tempo di pubblicazione di dati, informazioni e documenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato* e successive modifiche;

VISTO il proprio Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014 – 2016 e il relativo Allegato 1, approvato con delibera n. 24940 del 13 maggio 2014, nonché l'aggiornamento del Programma relativo all'anno 2015, approvato con delibera n. 25300 del 23 febbraio 2015;

RITENUTO di dover aggiornare il proprio Programma al fine di renderlo coerente con le modifiche intervenute nel corso del 2015;

**DELIBERA**

di recepire l'aggiornamento 2016 del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014 – 2016 e del relativo Allegato 1, il cui testo allegato è parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

## **PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2014 – 2016 - AGGIORNAMENTO 2016**

### **1. Introduzione**

Il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, contiene la definizione del principio generale di trasparenza *“intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”* (art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013).

Con riguardo all'ambito soggettivo di applicazione l'art. 11, comma 3, del citato decreto, nella formulazione originaria, disponeva che *“le Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti”*.

Nella consapevolezza che gli obblighi di trasparenza svolgono una funzione fondamentale, l'Autorità ha ritenuto di doversi tempestivamente adeguare alle suindicate previsioni normative. Conseguentemente, con delibera n. 24518 del 16 luglio 2013 e 12 agosto 2013, pubblicata sul Bollettino n. 38 del 30 settembre 2013 ed entrata in vigore il 15 ottobre 2013, ha adottato il *“Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato”*, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in quanto applicabili e compatibili con la legge istitutiva n. 287/90 e con il quadro normativo che complessivamente disciplina l'attività istituzionale dell'Autorità. Successivamente, con delibera n. 24767 del 29 gennaio 2014, pubblicata sul Bollettino n. 7 del 17 febbraio 2014, adottata ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento, l'Autorità si è dotata di un'apposita *“Disciplina dei periodi di tempo di pubblicazione di dati, informazioni e documenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato”*.

Con il d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, è stato modificato l'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 33/2013, prevedendo all'art. 11, comma 1, che *“Ai fini del presente decreto, per 'pubbliche amministrazioni' si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione”*. Pertanto, è stato abrogato il riferimento alle *“disposizioni dei rispettivi ordinamenti”* originariamente previsto per le Autorità amministrative indipendenti. Ciò ha comportato la necessità di integrare tempestivamente i dati e le informazioni pubblicate, anche con riguardo alle modifiche organizzative intervenute nel corso dell'anno, allo scopo di adeguare il sito dell'Autorità al nuovo quadro normativo.

Alla luce delle citate modifiche legislative, l'Autorità con la delibera n. 25317 dell'11 febbraio 2015, pubblicata nel Bollettino n. 5 del 23 febbraio 2015, ha apportato le modifiche necessarie per adeguare il Regolamento, e con la delibera n. n. 25318 dell'11 febbraio 2015, pubblicata sul Bollettino n. 5 del 23 febbraio 2015, ha adeguato la connessa disciplina sui tempi di pubblicazione dei dati.

In quest'ottica, è stato aggiornato anche il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014 – 2016 adottato con delibera n. 24940 del 13 maggio 2014 e pubblicato sul Bollettino n. 23 del 9 giugno 2014, con la delibera n. 25300 del 23 febbraio 2015.

Alla luce delle delibere sopra indicate e dello stato di attuazione del Programma per il 2015, viene conseguentemente adeguato e aggiornato il *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014 – 2016- Aggiornamento 2016*.

## **2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014 - 2016**

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014 - 2016 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è adottato ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Regolamento, il quale prevede che *“l'Autorità, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e previa consultazione pubblica, adotta il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative necessarie per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità”*.

In particolare, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal Regolamento, ivi comprese le misure organizzative dirette ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Regolamento, l'Autorità pubblica sul proprio sito istituzionale, nella sezione «Autorità Trasparente», il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e il relativo stato di attuazione.

## **3. Dati e informazioni soggette all'obbligo di pubblicazione**

Nella sezione del sito istituzionale dell'Autorità denominata «Autorità trasparente» sono pubblicate le informazioni, i dati e i documenti individuati dal Regolamento, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione.

La struttura di navigazione della sezione è organizzata in coerenza con la *“struttura delle informazioni sui siti istituzionali”* di cui all'allegato del d.lgs. n. 33/2013, al fine di rendere i dati e le informazioni agevolmente accessibili e facilmente fruibili dagli utenti.

La struttura delle informazioni presenti sul sito nella sezione «Autorità Trasparente» è allegata al presente Programma.

Si riporta di seguito l'elenco dei dati e delle informazioni soggette all'obbligo di pubblicazione:

### **- Disposizioni generali**

o **Responsabili della trasparenza** - Sono pubblicati i nominativi, i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica istituzionale. La nomina dei responsabili - così come previsto dall'art. 28 del Regolamento - è avvenuta nell'adunanza dell'11 settembre 2013;

o **Programma triennale per la trasparenza e l'integrità** - Sono pubblicati il Programma aggiornato, con l'Allegato 1, e la relazione sul relativo stato di attuazione;

o **Attestazioni OVCS (OIV)** - Sono pubblicate le attestazioni rilasciate annualmente dall'Organismo di Valutazione e Controllo Strategico con riguardo al funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni dell'Autorità;

o **Atti generali** - “Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” e successive modificazioni; delibera sulla “Disciplina dei periodi di tempo di pubblicazione di dati, informazioni e documenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato”; norme di legge statale, comunicazioni, regolamenti e istruzioni emanati dall'Autorità; tutela della concorrenza; tutela del consumatore; conflitto d'interessi; rating

di legalità; articolo 62 d.l. n.1/2012; ulteriori atti che dispongono sull'organizzazione e il funzionamento (tra cui il Codice etico);

**- Organizzazione**

o **Collegio** - Profili professionali del Presidente e dei Componenti del Collegio dell'Autorità, così come previsto dall'art. 11, comma 1, lett. a), e dall'art. 12 del Regolamento (atto di nomina, curriculum vitae, compenso, dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, importi di viaggi di servizio e missioni ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013);

o **Articolazione degli uffici** - Organigramma dell'Autorità, così come previsto dall'art. 11, comma 1, lett. b) e c), del Regolamento;

o **Telefono e posta elettronica** - Numeri di telefono, caselle di posta elettronica istituzionali e caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino può rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali dell'Autorità, così come previsto dall'art. 11, comma 1, lett. d), del Regolamento;

**- Consulenti e collaboratori** - Dati relativi ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, così come previsto dall'art. 13, commi 1 e 2, del Regolamento (oggetto, durata, compenso);

**- Personale**

o **Incarichi amministrativi di vertice** - Dati relativi ai titolari di incarichi amministrativi di vertice, così come previsto dall'art. 13, comma 1, del Regolamento (estremi dell'atto di incarico, curriculum vitae con le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 39/2013, compenso);

o **Incarichi dirigenziali di vertice** - Dati relativi ai titolari di incarichi dirigenziali di vertice, così come previsto dall'art. 13, comma 1, del Regolamento (estremi dell'atto di incarico, curriculum vitae con le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 39/2013, compenso);

o **Incarichi dirigenziali** - Dati relativi ai titolari di incarichi dirigenziali, così come previsto dall'art. 13, commi 1 e 2, del Regolamento (estremi dell'atto di incarico, curriculum vitae con le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 39/2013, compenso). È pubblicato un elenco dei titolari di incarichi dirigenziali e di responsabilità;

o **Dotazione organica** - Dati relativi alla dotazione organica, al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e con la specificazione del personale assunto con contratto a tempo determinato, così come previsto dall'art. 14, comma 1, del Regolamento;

o **Trattamento giuridico ed economico** - Atti relativi agli accordi negoziali e alle modifiche regolamentari concernenti il trattamento economico del personale, così come previsto dall'art. 14, comma 2, del Regolamento;

o **Tassi di assenza** - Dati relativi ai tassi di assenza del personale, così come previsto dall'art. 14, comma 3, del Regolamento;

o **Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti** - Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei dipendenti dell'Autorità, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico, così come previsto dall'art. 15 del Regolamento;

o **Organismo di Valutazione e Controllo Strategico** – È pubblicato il nominativo del Responsabile dell'Organismo;

- **Bandi di concorso** - Dati relativi ai bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'Autorità, così come previsto dall'art. 16 del Regolamento;

- **Performance**

o **Piano della Performance** - E' stata istituita un'apposita sotto-sezione, intitolata *Piano della Performance*, in cui è stato pubblicato il Piano della performance 2015-2018, adottato dall'Autorità con delibera n. 25519 del 10 giugno 2015;

o **Relazione sulla performance**: E' stata istituita un'apposita sottosezione intitolata *Relazione sulla performance*, in cui dovrà essere pubblicata detta Relazione ai sensi dell'art. 10, comma 8, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013;

o **Ammontare complessivo dei premi** - Dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla *performance* stanziati ed effettivamente distribuiti, così come previsto dall'art. 17, comma 1, del Regolamento;

o **Dati relativi ai premi** - Dati relativi alla premialità, comprensiva del premio di risultato e di efficienza aziendale, così come previsto dall'art. 17, comma 2, del Regolamento;

- **Attività e procedimenti**

o **Dati aggregati sull'attività amministrativa** - Dati relativi all'attività amministrativa dell'Autorità, presentati in forma aggregata, per settori di attività e per tipologia di procedimento, così come previsto dall'art. 19 del Regolamento;

o **Tipologie di procedimento** - Sono consultabili i motori di ricerca per l'accesso ai procedimenti dell'Autorità, divisi per settori di attività e per tipologia, così come previsto dall'art. 24 del Regolamento;

- **Bandi di gara e contratti** - Informazioni, documenti e dati relativi alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, così come previsto dall'art. 18 del Regolamento;

- **Bilanci** - Bilancio di previsione e bilancio consuntivo di ciascun anno, pubblicati in un formato che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, in forma sintetica, aggregata e semplificata, così come previsto dall'art. 20 del Regolamento;

- **Beni immobili e gestione patrimonio** – Nella sottosezione “*Canoni di locazione o affitto*” sono pubblicati i dati relativi al canone di locazione corrisposto per la sede dell'Autorità, così come previsto dall'art. 21 del Regolamento;

- **Controlli e rilievi sull'amministrazione** - Sono pubblicati, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti dell'Organismo di Valutazione e Controllo Strategico, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi, ancorché recepiti, della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici, così come previsto dall'art. 22 del Regolamento;

- **Pagamenti dell'amministrazione**

- o **Indicatore di tempestività dei pagamenti** - Tempi di pagamento dell'Amministrazione, calcolati su base trimestrale e annuale, così come previsto dall'art. 23 del Regolamento;
- o **IBAN e pagamenti informatici** - Informazioni relative al sistema di autofinanziamento dell'Autorità e istruzioni per i versamenti, così come previsto dall'art. 25 del Regolamento.

- **Altri contenuti**

- o **Corruzione** – Sono pubblicati il nominativo del Responsabile per la prevenzione della corruzione; il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014-2016; le relazioni annuali del Responsabile;
- o **Accesso civico** - Sono pubblicati i nominativi dei Responsabili per la trasparenza, i recapiti telefonici e le caselle di posta elettronica istituzionale. Sono pubblicati, altresì, il nominativo, il recapito telefonico e la casella di posta elettronica istituzionale del titolare del potere sostitutivo nominato dall'Autorità per i casi di ritardo o mancata risposta al richiedente l'accesso
- o **Catalogo di dati, metadati e banche dati** – E' stata istituita la sottosezione, intitolata Catalogo di dati, metadati e banche dati, in cui è consultabile, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), il catalogo delle banche dati pubbliche accessibili sul sito web dell'Autorità.
- o **Praticantato** – Sono pubblicati i bandi le graduatorie delle selezioni per il praticantato
- o **Autovetture** – E' stata istituita la sezione Autovetture, in cui sono pubblicate la Delibera 21 gennaio 2015, n. 25301 - avente ad oggetto la riduzione del numero delle autovetture in servizio presso l'Autorità, nonché il Prospetto autovetture del 2015 e il confronto dati parco autovetture 2011-2015.

#### **4. Monitoraggio e aggiornamento dei dati e delle informazioni**

Il Programma individua chiaramente i dati e le informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione e di aggiornamento.

Pertanto, l'Autorità adotta specifiche misure volte ad individuare e garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare. In particolare, nell'Allegato 1 del presente documento sono indicati, per ciascuna tipologia di dati, informazioni e documenti, la periodicità con la quale devono essere forniti i dati e le informazioni ai fini del monitoraggio e dell'aggiornamento degli stessi.

I Responsabili delle unità organizzative garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai sensi dell'art. 28, comma 3, del Regolamento.

#### **5. Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità**

I Responsabili della trasparenza controllano l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e provvedono al suo aggiornamento.

Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Regolamento, i Responsabili della trasparenza svolgono stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Autorità degli obblighi di pubblicazione previsti dal Regolamento, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al Collegio, all'Organismo di Valutazione e Controllo Strategico dell'Autorità e al titolare del potere di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

I Responsabili della trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico.

Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Regolamento, *“l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale del Responsabile e dei responsabili degli Uffici di cui all'articolo 28, comma 3”*.

#### **6. Utilizzazione dei dati e delle informazioni pubblicate**

L'Autorità procede alla rilevazione del numero di accessi al sito istituzionale, anche al fine di verificare lo stato di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

#### **7. Iniziative per la promozione della trasparenza**

L'Autorità promuove e valorizza la trasparenza anche attraverso l'organizzazione di occasioni di incontro con le Associazioni dei consumatori.

## ALLEGATO 1 - SCHEMA PER IL MONITORAGGIO E L'AGGIORNAMENTO DEI DATI SUL SITO WWW.AGCM.IT (SEZIONE AUTORITÀ TRASPARENTE)

Sezione	Sotto-sezione	Contenuto	Riferimento al Regolamento	Cadenza aggiornamento
Disposizioni generali	Responsabili per la trasparenza	Nominativi, telefono e posta elettronica istituzionale	Art. 28	Aggiornamento tempestivo
	Programma per la trasparenza e l'integrità	Documento programmatico e stato di attuazione	Art. 9, c. 3	Aggiornamento annuale
	Attestazione OVCS (OIV)	Documento di attestazione, scheda di sintesi e griglia di rilevazione delle criticità	(Delibera ANAC 148/2014)	Aggiornamento annuale
	Atti generali	Normativa, comunicazioni, regolamenti e istruzioni	Art. 10	Aggiornamento tempestivo
Organizzazione	Collegio	Atto di nomina, curriculum vitae, compensi, dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. f) – D.lgs 33/2013 e importi di viaggi di servizio e missioni ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. c) – D.lgs 33/2013	Art. 11, c. 1, lett. a, Art. 12	Aggiornamento tempestivo
	Articolazione degli uffici	Organigramma, Responsabili Direzioni/Uffici	Art. 11, c. 1, lett. b,c	Aggiornamento tempestivo
	Telefono e posta elettronica	Telefoni, mail e pec degli Uffici	Art. 11, c. 1, lett. d	Aggiornamento tempestivo
Consulenti e collaboratori	Consulenti e collaboratori	Nominativi, estremi atti di conferimento, oggetto, durata, compensi	Art. 13, c. 2	Aggiornamento tempestivo
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Estremi atti di conferimento, curriculum vitae con dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 20, c. 1 e 2 – D.lgs. 39/2013, compensi	Art. 13, c. 1	Aggiornamento tempestivo
	Incarichi dirigenziali di vertice	Estremi atti di conferimento, curriculum vitae con dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 20, c. 1 e 2 – D.lgs. 39/2013, compensi	Art. 13, c. 1	Aggiornamento tempestivo
	Incarichi dirigenziali	Estremi atti di conferimento, curriculum vitae con dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 20, c. 1 e 2 – D.lgs. 39/2013, compensi	Art. 13, c. 1	Aggiornamento tempestivo

Sezione	Sotto-sezione	Contenuto	Riferimento al Regolamento	Cadenza aggiornamento
	<b>Dotazione organica</b>	Statistiche personale per qualifica, tipo contratto e costo	<b>Art. 14, c. 1</b>	Aggiornamento annuale
	<b>Trattamento giuridico ed economico</b>	Accordi e modifiche regolamentari sul trattamento economico e giuridico	<b>Art. 14, c. 2</b>	Aggiornamento annuale
	<b>Tassi di assenza</b>	Tassi di assenza del personale	<b>Art. 14, c. 3</b>	Aggiornamento trimestrale
	<b>Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti</b>	Nominativi, incarico, durata e compensi	<b>Art. 15</b>	Aggiornamento tempestivo
	<b>OVCS (OIV)</b>	Nominativo del Responsabile	<b>D.lgs 33/2013 - art. 10, c. 8, lett. c</b>	Aggiornamento tempestivo
<b>Bandi di concorso</b>	<b>Bandi di concorso</b>	Atti di reclutamento a qualsiasi titolo	<b>Art. 16</b>	Aggiornamento tempestivo
<b>Performance</b>	<b>Piano della performance</b>		<b>D.lgs 33/2013 Art. 10, c. 8, lett. b</b>	Aggiornamento annuale
	<b>Relazione sulla performance</b>		<b>D.lgs 33/2013 Art. 10, c. 8, lett. b</b>	Aggiornamento annuale
	<b>Ammontare complessivo dei premi</b>	Ammontare complessivo premi performance	<b>Art. 17, c. 1</b>	Aggiornamento annuale
	<b>Dati relativi ai premi</b>	Premio medio per qualifica, distribuzione e trattamento accessorio	<b>Art. 17, c. 2</b>	Aggiornamento annuale
<b>Attività e procedimenti</b>	<b>Dati aggregati attività amministrativa</b>	Statistiche procedimenti	<b>Art. 19</b>	Aggiornamento annuale (entro 31 gennaio)
	<b>Tipologie di procedimento</b>	Delibere procedimenti	<b>Art. 24</b>	Aggiornamento tempestivo
<b>Bandi di gara e contratti</b>	<b>Bandi di gara e contratti</b>	Affidamenti e scheda sintetica	<b>Art. 18</b>	Aggiornamento tempestivo/annuale

Sezione	Sotto-sezione	Contenuto	Riferimento al Regolamento	Cadenza aggiornamento
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 20	Aggiornamento annuale (entro 30 gg dall'adozione)
Beni immobili e gestione patrimonio	Canoni di locazione o affitto	Canone di locazione versato	Art. 21	Aggiornamento annuale
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Controlli e rilievi sull'amministrazione	Rilievi e atti di organismi di controllo interno e Corte dei Conti	Art. 22	Aggiornamento annuale
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	Art. 23	Aggiornamento annuale (entro il 31 gennaio)
		Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Art. 23	Aggiornamento trimestrale (entro 30 gg dalla conclusione del trimestre)
	IBAN e pagamenti informatici	IBAN e modalità di pagamento	Art. 25	Aggiornamento tempestivo
Altri contenuti	Corruzione	Nominativo del Responsabile per la prevenzione della corruzione	(Delibera ANAC 148/2014)	Aggiornamento tempestivo
		Piano triennale per prevenzione della corruzione	(Delibera ANAC 148/2014)	Aggiornamento annuale
		Relazione del Responsabile della corruzione	(Delibera ANAC 148/2014)	Aggiornamento annuale (entro il 15 dicembre)
	Accesso civico	Nominativi dei Responsabili per la trasparenza e del titolare del potere sostitutivo, telefono e posta elettronica istituzionale	Art. 26	Aggiornamento tempestivo
	Catalogo di dati, metadati e banche dati	Catalogo dei dati, metadati e banche dati accessibili	D.lgs 82/2005-CAD Art. 52, c. 1	Aggiornamento tempestivo
	Praticantato	Bandi e graduatorie delle selezioni per il praticantato		Aggiornamento tempestivo

---

<b>Sezione</b>	<b>Sotto-sezione</b>	<b>Contenuto</b>	<b>Riferimento al Regolamento</b>	<b>Cadenza aggiornamento</b>
	<b>Autovetture</b>	Determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone	<b>DPCM 25 settembre 2014</b>	Aggiornamento annuale

---

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016 - 2018***Provvedimento n. 25821*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 gennaio 2016;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato";

VISTA legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTA la delibera del 9 aprile 2014, con cui è stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione la Dott.ssa Annalisa Rocchietti;

VISTO l'ultimo Piano per la Prevenzione della Corruzione 2015 – 2017 modificato da ultimo con delibera dell'Autorità del 3 marzo 2015;

VISTA la proposta di modifiche al suddetto Piano presentata dal Responsabile della prevenzione della corruzione per tener conto delle variazioni del numero dei dipendenti e delle modifiche organizzative intervenute;

RITENUTO opportuno apportare le proposte modifiche al suddetto Piano e adottare il nuovo Piano per la Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018;

**DELIBERA**

di approvare il testo del nuovo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.

La presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, e sul sito istituzionale dell'Autorità, nella sezione «Autorità Trasparente».

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chiappa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

## **PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016 – 2018** *(così come modificato con delibera 27 gennaio 2016)*

### **1. Introduzione**

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un sistema organico di contrasto alla corruzione nell’espletamento delle funzioni pubbliche, che si articola, a livello nazionale, nell’adozione del Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito anche P.N.A.), messo a punto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e approvato in data 11 settembre 2013 dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, l’Integrità e la Trasparenza e, a livello decentrato, nella predisposizione da parte di ciascuna Amministrazione di Piani di Prevenzione Triennali (di seguito anche P.T.P.C.).

L’assetto normativo in materia, la cui *ratio* è quella di prevenire il verificarsi di fenomeni di corruzione nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la massima trasparenza e conoscibilità dell’operato dei dipendenti pubblici, è completato da un pacchetto di decreti attuativi:

- d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dell’informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165”.

In considerazione della rilevanza dei compiti istituzionali svolti e allo scopo di rafforzare i principi di legalità, correttezza e trasparenza che caratterizzano la propria attività, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, nel rispetto degli indirizzi dettati a livello nazionale, ove applicabili, e tenendo conto delle peculiarità organizzative, strutturali e funzionali che contraddistinguono l’Autorità, nonché della compatibilità con la legge istitutiva n. 287 del 1990.

### **2. Responsabile della prevenzione della corruzione**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato tra i dirigenti dell’Autorità.

Il Responsabile esercita i seguenti compiti, individuati tenendo conto di quanto previsto dall’art. 1, commi 8, 10 e 14, della legge n. 190 del 2012, dall’art. 15 del d. lgs. n. 39 del 2013 e dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 2013:

- elaborazione della proposta di P.T.P.C. da sottoporre al Collegio per l’approvazione;
- definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verifica dell’efficace attuazione del Piano e della sua idoneità;
- proposizione di modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell’organizzazione;

- verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- individuazione del personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- predisposizione di una relazione recante i risultati dell'attività svolta, che deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità e comunicata al Collegio. Su richiesta di quest'ultimo o qualora lo ritenga opportuno, il Responsabile riferisce sull'attività svolta.

Per l'espletamento delle proprie funzioni il Responsabile dispone delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Autorità, nei limiti della disponibilità del bilancio, e ha accesso agli atti dell'organizzazione, ai dati e alle informazioni funzionali all'attività di controllo di pertinenza del vertice gestionale. In tale ultimo ambito rientrano i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali egli individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza.

Con delibera del 9 aprile 2014 l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione è stato conferito alla Dott.ssa Annalisa Rocchietti, il cui nominativo sarà pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione «Autorità Trasparente».

Al fine di assicurare un'azione sinergica ed osmotica di contrasto alla corruzione, nello svolgimento dei suoi compiti il Responsabile si coordina con i Responsabili della trasparenza.

### **3. Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016 – 2018**

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione definisce le strategie messe a punto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al fine di:

- ridurre le opportunità che si verifichino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di far emergere casi di corruzione;
- creare un ambiente sfavorevole alla corruzione.

La nozione di corruzione rilevante nel contesto di riferimento deve essere intesa in senso lato. A tal proposito il Piano Nazionale Anticorruzione precisa che essa comprende *“varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontrano l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”*.

Il P.T.P.C. è un programma di attività ove sono indicate le aree di rischio, le misure da implementare allo scopo di prevenire la corruzione, i responsabili per l'applicazione di ciascuna misura, i tempi di attuazione necessari e le conseguenze per le eventuali violazioni. Esso è uno strumento volto all'individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva efficacia preventiva della corruzione.

La predisposizione del Piano si è articolata nelle seguenti fasi:

- pianificazione;
- analisi dei possibili rischi di corruzione;
- stesura.

Sono destinatari del presente Piano: il Collegio; il Capo di Gabinetto; il Segretario Generale; il Vice Segretario Generale; il Chief Economist; i Direttori Generali; i Responsabili di Direzioni e

Uffici; i dipendenti dell'Autorità; gli esperti, i consulenti e i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Autorità.

A seguito dell'approvazione, avrà inizio l'attività di monitoraggio da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione.

#### **4. Funzioni ed organizzazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è un'autorità amministrativa indipendente che svolge la propria attività e adotta le decisioni in piena autonomia rispetto al potere esecutivo.

I membri del Collegio, scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità, sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Presidente è individuato tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo.

##### **4.1. Analisi delle funzioni**

I principali ambiti in cui è chiamata ad operare l'Autorità afferiscono ai seguenti settori:

- a) tutela della concorrenza e del mercato;
- b) pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori e delle microimprese, tutela delle imprese dalla pubblicità ingannevole e comparativa, clausole vessatorie nei rapporti contrattuali tra aziende e consumatori;
- c) conflitti di interesse in cui possono incorrere i titolari di cariche di governo;
- d) attribuzione del *rating* di legalità alle imprese che ne facciano richiesta.

Tra le sue competenze istituzionali possono essere altresì annoverate: la repressione degli abusi di dipendenza economica che abbiano rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato; la vigilanza sui rapporti contrattuali nella filiera agro-alimentare; l'applicazione della normativa nazionale relativa al ritardo nei pagamenti; il potere di vigilanza sulla commercializzazione dei diritti sportivi; i poteri consultivi previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche in materia di trasferimento delle radiofrequenze e di analisi dei mercati rilevanti dei prodotti e servizi relativi alle comunicazioni elettroniche.


Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l'Autorità è dotata di poteri sanzionatori ed ispettivi, in relazione ai quali può:

- a) richiedere documenti e informazioni utili ai fini delle istruttorie alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso;
- b) disporre ispezioni allo scopo di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato;
- c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche, nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;
- d) d'ufficio, ove constatati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari;
- e) infliggere sanzioni amministrative pecuniarie.

##### **4.2. Analisi dell'organizzazione**

L'assetto organizzativo dell'Autorità è disciplinato dal "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato", adottato con delibera n. 24631 del 28 novembre 2013.

L'Autorità è strutturata secondo il seguente organigramma funzionale:



#### 4.3. Dati sulle risorse umane impiegate

Al 31 dicembre 2015 l'organico dell'Autorità, tra dipendenti di ruolo e a tempo indeterminato, ammonta a **219** unità di personale.

Alla medesima data i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato sono **26**.

Sono, inoltre, presenti **34** dipendenti in comando o fuori ruolo da pubbliche amministrazioni e **8** unità di personale operativo in somministrazione.

Dal totale, che risulta pari a **287** persone, occorre sottrarre 17 unità, che al 31 dicembre 2015 risultavano distaccate in qualità di esperti presso istituzioni comunitarie o internazionali, collocate fuori ruolo presso altre istituzioni di regolazione e garanzia, ovvero comandate presso uffici di diretta collaborazione di cariche di governo.

### 5. Gestione del rischio di corruzione

#### 5.1. Aree di rischio

L'analisi degli eventi di rischio, effettuata alla luce delle funzioni e dell'organizzazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sopra evidenziate, ha condotto

all'individuazione, quali aree particolarmente esposte a fenomeni corruttivi, quelle delle Direzioni Generali e delle Direzioni che formulano proposte al Collegio ai fini dell'adozione di atti che producono effetti verso soggetti esterni all'Autorità, nonché la Direzione Generale Amministrazione, le Direzioni e Uffici che vi operano e la Direzione Risorse Informative.

Dal momento che il presente P.T.P.C. è rivolto all'identificazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e dei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire lo stesso, in sede di elaborazione dell'aggiornamento annuale potranno essere individuate ulteriori aree di rischio specifico, connesse ai peculiari compiti svolti dall'Autorità.

## **5.2. Misure di prevenzione**

L'Autorità si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione, identificando quali misure idonee a prevenire il rischio di corruzione quelle concernenti:

- a) i controlli: attivazione di specifiche verifiche da parte dei Direttori Generali e/o dei Responsabili di Direzioni e Uffici, anche con riguardo all'inconferibilità e all'incompatibilità degli incarichi dirigenziali;
- b) la formazione: si tratta di attività formativa mirata sui temi dell'etica, della legalità, delle norme del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché delle disposizioni in materia di responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri di comportamento;
- c) le procedure: implementazione di specifiche procedure volte alla prevenzione ed all'emersione di vicende di possibile esposizione al rischio corruttivo. Al tal fine il responsabile per la Prevenzione della Corruzione valuta l'istituzione di un sistema di monitoraggio delle misure intraprese e la relativa integrazione con il sistema di controllo interno, nonché sottopone al Collegio eventuali misure anticorruzione specifiche (quali ad esempio la raccolta di segnalazioni da parte della società civile) che si dovessero ritenere necessarie in caso di fenomeni di corruzione interni.

### **5.2.1. Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali**

Tra le misure atte a prevenire la corruzione un ruolo preminente è ricoperto dagli adempimenti connessi al conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice, previsti dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" ed espressamente richiamati dal Piano Nazionale Anticorruzione.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in ottemperanza al d.lgs. n. 39 del 2013 il quale, all'art. 2, lett. a), include espressamente nella definizione di "pubbliche amministrazioni" le autorità amministrative indipendenti, applica la normativa sulle dichiarazioni di insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità che devono essere prestate da coloro che ricoprono "incarichi amministrativi di vertice", ovvero il Capo di Gabinetto, il Segretario Generale, il Vice Segretario Generale, il Direttore Generale, e "incarichi dirigenziali", vale a dire i Responsabili di Direzione e Ufficio, nonché i Direttori Aggiunti, all'interno dell'Autorità.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione vigila sulla presentazione:

- della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità che deve essere resa prima del conferimento dell'incarico, pena l'inefficacia dello stesso;
- della dichiarazione annuale sulla insussistenza delle cause di incompatibilità.

Il Responsabile propone all'Autorità misure per verificare la presenza di eventuali situazioni di inconferibilità e incompatibilità.

Egli si coordina con i Responsabili della trasparenza per la pubblicazione delle dichiarazioni rese sul sito istituzionale, nella sezione «Autorità Trasparente».

### **5.2.2. Formazione in tema di anticorruzione**

L'Autorità promuove lo svolgimento di eventi formativi rivolti a tutto il personale, allo scopo di prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione e di fornire la massima informazione sulle situazioni concrete in cui è più probabile il verificarsi di fattori rischio. Essa favorisce la partecipazione del personale, ed in particolare dei dipendenti che operano in settori ove è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, a percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità.

A tal fine il Responsabile della prevenzione della Corruzione organizza corsi di base per tutto il personale e corsi avanzati per i soggetti addetti alle aree più esposte al rischio.

## **6. Segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti (whistleblowing)**

I dipendenti informano il Responsabile della prevenzione della corruzione delle condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza per ragioni connesse all'espletamento delle proprie funzioni all'interno dell'Autorità, inviando una mail all'apposita casella di posta elettronica, denominata *anticorruzione/antitrust/it*.

Le segnalazioni dovranno rispondere al *format* allegato e dovranno contenere l'identità del segnalante (che dovrà apporre la sottoscrizione), l'identità del segnalato, una descrizione dell'illecito e delle circostanze di fatto in cui si è venuti a conoscenza dello stesso.

Ai sensi dell'art. 54 bis dlgs 165/200, l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante, che deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione; nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La denuncia è, altresì, sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nell'ottica di garantire al dipendente la massima tutela, la casella di posta elettronica potrà ricevere solo mail personali provenienti dall'interno dell'Autorità e a detta casella avrà accesso solo il responsabile della prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione valuta, con l'ausilio della Direzione Risorse Informative, l'opportunità di adottare un Sistema informativo dedicato per la gestione delle segnalazioni,

## **7. Violazioni e sanzioni**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde per il mancato assolvimento dei compiti conferitigli dal presente Piano.

In caso di violazioni si applicano nei confronti del Responsabile le disposizioni contenute nella legge n. 190 del 2012.

## **8. Coordinamento con la disciplina sulla trasparenza**

Nella consapevolezza che gli obblighi di trasparenza rivestono un ruolo fondamentale per il perseguimento dello specifico interesse di tutela della concorrenza e dei consumatori, l'Autorità si è adeguata alle prescrizioni normative in materia, mediante l'adozione del "Regolamento sugli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33", la nomina dei Responsabili della trasparenza e la costituzione della sezione "Autorità Trasparente" all'interno del proprio sito istituzionale.

Ha inoltre adottato il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2014 - 2016.

#### **9. Entrata in vigore, validità, aggiornamenti**

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione entra in vigore successivamente alla pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione «Autorità Trasparente», ha una validità triennale e sarà aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

In ogni caso, esso potrà essere modificato su iniziativa del Responsabile, il quale ne proporrà la modifica al Collegio ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute, ovvero qualora ritenga che siano intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Autorità tali da ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o da limitare la sua efficace attuazione.

---

---

*Autorità garante  
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale  
Anno XXVI- N. 1 - 2016

---

*Coordinamento redazionale*

Giulia Antenucci

*Redazione*

Sandro Cini, Alberto Fardin, Francesca Melchiorri,  
Valerio Ruocco, Simonetta Schettini  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche  
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma  
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

---

*Realizzazione grafica*

Area Strategic Design

---